

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6884 del 22/12/2017
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ĩ Ditta SCHIAVI EGIDIO. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castelvetro P.no (PC), Località Fornace, S.P. 10R "Padana Inferiore".
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7046 del 20/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **Ditta SCHIAVI EGIDIO**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castelvetro P.no (PC), Località Fornace, S.P. 10R "Padana Inferiore".

### LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

#### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

#### **Vista:**

- l'istanza della Ditta **SCHIAVI EGIDIO**, avente sede legale in Comune di Castelvetro P.no, Località Fornace, S.P. 10R "Padana Inferiore", presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Castelvetro P.no) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 25/05/2017, prot. n° 6443 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/6268) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castelvetro P.no, Località Fornace, S.P. 10R "Padana Inferiore";
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota 03/07/2017, prot. n° 8202 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/7925);

#### **Riscontrato che** l'istanza è stata avanzata per:

- l'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e di prima pioggia;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

#### **Verificato che:**

- le acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento del piazzale) vengono trattate mediante un sistema costituito da pozzetto deviatore, vasca di accumulo e separatore oli;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante una fossa Imhoff e un filtro batterico anaerobico (ciascuno dimensionato per 4 A.E.);
- le acque di prima pioggia e le acque reflue domestiche in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento di cui sopra danno origine ad un unico scarico avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Diramazione Cristo Curavecchia" (canale di bonifica promiscuo gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza);
- lo scarico era stato autorizzato dal Comune di Castelvetro P.no con atto del 21/05/2013, prot. n° 6101/13;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Comune di Castelvetro P.no con nota 07/12/2017, prot. n° 13288 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/15457), in merito allo scarico di acque reflue;

**Preso atto** che il Comune di Castelvetro P.no interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 con nota del 7/12/2017 prot. n.13288 (assunta al prot. n. 15457 in pari data), ha comunicato: *".....omissis....non risulta necessario acquisire autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta....."*;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SCHIAVI EGIDIO per l'attività "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castelvetro P.no, Località Fornace, S.P. 10R "Padana Inferiore";

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai **sensi** dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SCHIAVI EGIDIO** (C. FISC. SCHGDE59D04D150R) per l'attività di "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castelvetro P.no, Località Fornace, S.P. 10R "Padana Inferiore" (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Diramazione Cristo Curavecchia";
  - comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia**, avente recapito in un corpo idrico superficiale "canale consortile Diramazione Cristo Curavecchia", le seguenti **prescrizioni**:

- a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di campionamento (posto immediatamente a monte del corpo idrico recettore come indicato nel disegno n° 57595/2 del marzo 2007 REV. 28/04/2017) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
- Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
  - COD: ≤ 160 mg/l;
  - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli stessi, nonché il controlavaggio (almeno una volta all'anno) del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Castelvetro P.no e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castelvetro P.no e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

### 3. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote d'immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte, ...) deve essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna

### 4. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Castelvetro P.no con atto del 21/05/2013, prot. n° 6101/13;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume PO.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni

( dott.ssa Adalgisa Torselli )

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**